

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2697

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – IV Tranche

204. DOMANDA

In relazione alla risposta al quesito 198 si precisa che il progettista incaricato è un dipendente, persona fisica, dell'operatore economico.

Le dichiarazioni richieste nel DGUE dall'errata corrige sono sempre riferite all'operatore economico.

Non è chiaro come il progettista possa rendere tali dichiarazioni, in quanto appartenente/dipendente all'operatore economico partecipante.

Si chiede se per la copertura dei requisiti richiesti possa essere resa dal progettista dipendente una dichiarazione ai sensi art. 94 e allegata al DGUE dell'operatore economico.

Risposta

Si ribadisce quanto riportato nell'Errata corrige al punto A.11 e nel chiarimento citato. Si precisa, in ogni caso, che il progettista incaricato compila le sezioni indicate in cui sono richieste informazioni personali e non necessariamente rivolte all'operatore economico che partecipa alla gara.

205. DOMANDA

Alla luce delle risposte al quesito n. 6, n. 176 e 180 si richiede se nel caso di partecipazione a tutti e 6 i lotti il numero di progettisti da presentare sia:

- N. 1 progettista diverso per ogni lotto
- N. 2 progettisti per ogni lotto (stessi nominativi per ciascun lotto) in modo che nel caso in cui si ottengano due aggiudicazioni ciascun progettista risulti assegnato ad un lotto differente
- N. 6 progettisti per ciascun lotto

Si richiede pertanto di esplicitare quale alternativa fra quelle sopra elencate sia ammessa.

Risposta

Sono ammesse tutte e 3 le alternative indicate.

206. DOMANDA

In riferimento alle certificazioni dei produttori richieste al par. 2.3.12 del Capitolato Tecnico, qualora, per motivi organizzativi, un brand tecnologico xxx (Manufacturer) sia strutturato in più società interamente controllate e la produzione dell'hardware sia affidata a una di esse, denominata yyyy, si chiede di confermare la validità della certificazione ISO 14001 nel caso in cui la suddetta certificazione risulti intestata all'azienda yyyy, in quanto soggetto che gestisce direttamente i processi produttivi, la gestione dei rifiuti, i consumi energetici e le emissioni.

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Si conferma.

207. DOMANDA

In riferimento alle certificazioni dei produttori richieste al par. 2.3.12 del Capitolato Tecnico, qualora, per motivi organizzativi, un brand tecnologico xxx (Manufacturer) affidi la produzione dell'hardware sia affidata a una di esse, denominata yyyy, si chiede di confermare la validità della certificazione ISO 14001 nel caso in cui la suddetta certificazione risulti intestata all'azienda yyyy, in quanto soggetto che gestisce direttamente i processi produttivi, la gestione dei rifiuti, i consumi energetici e le emissioni.

Risposta

Fermo restando che il quesito non è chiaro, si rimanda alla risposta n. 206.

208. DOMANDA

In seguito alla modifica dei criteri di valutazione e, in particolare, con riferimento ai criteri 22.3 e 23.3, nei quali è stata introdotta come elemento premiante la presenza di un criptoprocessore certificato FIPS 140-2 Level 3, si rappresenta quanto segue.

Il livello FIPS 140-2 Level 3 prevede l'adozione di protezioni fisiche avanzate, quali meccanismi di rilevamento delle manomissioni e la cancellazione automatica delle chiavi crittografiche, caratteristiche tipiche di dispositivi HSM (Hardware Security Module) dedicati e non dei moduli TPM (Trusted Platform Module) integrati nei server. È infatti prassi comune che i server siano dotati di TPM 2.0 certificati FIPS 140-2 Level 2.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se, ai fini del pieno soddisfacimento dei criteri di valutazione 22.3 e 23.3, sia ammessa l'integrazione dei server con HSM esterni certificati FIPS 140-2 Level 3, collegati tramite interfacce standard (ad es. PKCS#11, KMIP), per la gestione sicura delle chiavi crittografiche, utilizzando soluzioni dichiarate compatibili dal produttore dei server stessi.

Risposta

Non si conferma.

209. DOMANDA

Vogliate confermare se un operatore economico che intenda partecipare a tutti e 6 i lotti possa indicare unicamente n. 2 progettisti, considerato che il numero massimo di lotti aggiudicabili è pari a due.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 176 e 205.

210. DOMANDA

In riferimento all'errata corregge B.3 ed in particolare alla frase *“Inoltre, l'Amministrazione prima di perfezionare l'ordinativo di fornitura, potrà richiedere, a mezzo PEC, al Fornitore aggiudicatario, la Bill of Material (BOM) delle telecamere (come meglio specificato al successivo par. 2.3.2.1) ...”*, si conferma che con telecamere si intendono le telecamere di rete IP ad eccezione delle telecamere per lettura targhe (TLT_BV e TLT_AV)?

Risposta

Si conferma.

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

211. DOMANDA

Errata corregge A.1) – Ambito PNSC e amministrazioni aderenti.

In merito all'Errata corregge A.1), nella quale si precisa che *“l’iniziativa non ricade nel perimetro di applicazione del D.L. 105/2019, della L. 90/2024 e del DPCM 30 aprile 2025 e conseguentemente non potranno aderire le amministrazioni ricadenti nel PNSC che acquistino beni da impiegare sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici inseriti nell’elenco dei c.d. ‘beni ICT’ di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica”*, considerato che tale previsione appare idonea a ridurre in modo significativo la platea delle Amministrazioni potenzialmente aderenti alla Convenzione, si chiede di chiarire:

- se esista un elenco ufficiale, pubblico o consultabile, delle Amministrazioni rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PNSC) ai sensi del D.L. 105/2019, cui le Amministrazioni possano fare riferimento per verificare la propria ammissibilità all'adesione alla Convenzione;
- in alternativa, quali criteri oggettivi e verificabili debbano essere utilizzati dalle Amministrazioni per determinare se rientrino o meno nel PNSC ai fini dell'applicazione della clausola di cui all'Errata corregge A.1);
- se, in assenza di un elenco pubblico, la valutazione circa la possibilità di adesione alla Convenzione debba intendersi rimessa all'autovalutazione dell'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, ovvero se siano previste forme di verifica o di altre Autorità competenti;
- quali sono le conseguenze nel caso in cui, successivamente al perfezionamento di un ordinativo, emerga che l'Amministrazione aderente rientrava nel PNSC.

Risposta

Con specifico riferimento al quesito, si rappresenta che l'elenco delle Amministrazioni appartenenti al PNSC non è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del D.L. 105/2019. Ogni Amministrazione, pertanto, è a conoscenza della propria iscrizione o meno al predetto elenco, in quanto a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione. Parimenti è sempre l'Amministrazione a conoscere quali reti, sistemi informativi e/o servizi informatici di propria pertinenza figurano nell'elenco dei c.d. “beni ICT” di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 105/2019. Si rimanda inoltre alla risposta alla domanda n. 212.

212. DOMANDA

Con riferimento all'Errata Corregge II ed in particolare ai chiarimenti relativi all'esclusione dell'iniziativa dal perimetro di applicazione del D.L. 105/2019, della L. 90/2024 e del DPCM 30 aprile 2025, si sottopongono i seguenti quesiti, al fine di consentire una corretta e uniforme applicazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni interessate.

a) Ambito soggettivo di adesione alla Convenzione

Si chiede di chiarire se l'impossibilità di adesione alla Convenzione riguardi:

- tutte le Amministrazioni rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PNSC), indipendentemente dall'uso delle telecamere oggetto di fornitura;

oppure

- esclusivamente le Amministrazioni rientranti nel PNSC limitatamente ai casi in cui i beni acquistati siano impiegati su reti, sistemi informativi o servizi ICT inclusi nell'elenco dei “beni ICT” di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica.

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

b) Rilevanza dell'uso concreto del bene

Si chiede di confermare se, ai fini della possibilità di adesione alla Convenzione, assuma rilievo:

- la mera appartenenza dell'Amministrazione al PNSC,

oppure

- l'uso concreto e la destinazione funzionale delle telecamere (es. videosorveglianza urbana non integrata con infrastrutture ICT critiche).

c) Qualificazione delle telecamere come "beni ICT"

Si chiede di chiarire se le telecamere oggetto della Convenzione debbano essere considerate:

- sempre e comunque "beni ICT" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019,

oppure

- "beni ICT" solo in presenza di specifiche caratteristiche tecniche, integrazioni applicative o inserimento in architetture ICT rilevanti ai fini del PNSC.

d) Conseguenze di un'eventuale adesione non conforme

Si chiede di chiarire quali siano le conseguenze nel caso in cui, successivamente al perfezionamento di un ordinativo, emerga che i beni acquistati erano destinati ad impieghi non compatibili con quanto indicato nella seconda Errata Corrige, con particolare riferimento alle responsabilità in capo all'Amministrazione e/o al Fornitore.

Risposta

Con specifico riferimento al quesito *sub a)*, il divieto riguarda le Amministrazioni del PNSC i cui beni acquistati siano impiegati su reti, sistemi informativi o servizi ICT inclusi nell'elenco dei "beni ICT" di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica.

Con riferimento al quesito *sub b)*, il divieto opera qualora ricorra sia il presupposto soggettivo (ossia essere un'Amministrazione del PNSC) sia quello oggettivo, ossia di impiegare i beni acquistati su reti, sistemi informativi o servizi ICT inclusi nell'elenco dei "beni ICT" ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica.

Con riferimento al quesito *sub c)*, fermo restando che lo stesso non è chiaro, si precisa che i "beni ICT" di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019, sono da intendersi come le reti, sistemi informativi o servizi ICT, anch'essi soggetti ad apposita iscrizione presso il relativo elenco (PNSC).

In ragione delle prescrizioni della *lex specialis* come modificata che esclude l'iniziativa dall'ambito applicativo del citato decreto-legge, è fatto dunque divieto alle Amministrazioni del PNSC di aderire all'AQ per l'acquisto di beni da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici anch'essi rientranti nel PNSC ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica. Si rimanda inoltre alla risposta alla domanda n. 211.

213. DOMANDA

Si chiede conferma che, in caso di servizi offerti dalla stessa basati su sistemi e/o modelli di intelligenza artificiale, gli stessi saranno progettati ed erogati in conformità alla normativa vigente in materia, incluso il Regolamento (UE) 2024/1689, noto anche come "AI Act".

Tale Regolamento ha individuato, all'interno dell'art. 5, una serie di pratiche di IA vietate che riguardano alcuni ambiti quali quelli di seguito menzionati:

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

- *sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:*
 - *la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;*
 - *la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;*
 - *la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.*
- *valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa;*
- *sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;*
- *valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti:*
 - *un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;*
 - *un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;*
 - *sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;*
- *sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza;*
- *sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore delle attività di contrasto.*

Con riferimento alle funzionalità di "Video analisi intelligente" menzionate nel Capitolato tecnico, pare non risultare immediatamente riconducibile all'oggetto dello stesso quella concernente i sistemi di identificazione biometrica

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, unitamente alle relative ipotesi derogatorie. Tale profilo appare infatti riferibile a contesti operativi e finalità di natura specificamente repressiva, che non sembrano essere espressamente contemplati dal Capitolato, il quale appare orientato alla fornitura di soluzioni di videosorveglianza ad uso istituzionale generale.

Anche gli altri ambiti dell'art. 5, che potrebbero risultare astrattamente rilevanti con riferimento ad alcune funzionalità di videoanalisi intelligente richieste dal Capitolato tecnico, quali analisi del comportamento, rilevamento dei volti, ricerca per classe di oggetto ed attributi, riconoscimento targhe e suoni, vengono richiamati esclusivamente a fini esemplificativi.

Alla luce delle previsioni del Capitolato tecnico, si può ritenere che, nella sua redazione, siano state considerate le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 inerenti all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale che verrà fatto da parte delle Amministrazioni contraenti, pur non risultando il medesimo Regolamento espressamente richiamato tra i riferimenti normativi.

In un'ottica di prudenza e di scrupolo interpretativo, si chiede alla Stazione appaltante di voler cortesemente confermare quanto sopra.

Risposta

Si precisa che le funzionalità di videoanalisi intelligente richieste nel Capitolato tecnico sono riferite a funzionalità standard di sicurezza fisica (analisi del comportamento, rilevamento volti non finalizzato all'identificazione, rilevamento oggetti, ricerca per attributi, lettura targhe, riconoscimento suoni) che non ricadono nelle pratiche vietate dal citato art. 5. Permane in ogni caso l'obbligo generale per gli operatori economici di fornire soluzioni conformi alla normativa vigente, e con il quadro regolatorio europeo sul corretto impiego dell'IA.

214. DOMANDA

Si chiede di indicare se per il caricamento dei documenti relativi a "evidenza pagamento contributo ANAC",

- siano da inserire nella sezione prevista dal portale "Documentazione amministrativa del concorrente" dove c'è opportuno campo

oppure

- se sia da caricare nella parte tecnica come indicato dal Capitolato d'oneri, ma non è prevista la sezione.

Risposta

Si conferma che la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC va inserito in offerta tecnica come indicato al par. 15 del Capitolato d'oneri.

215. DOMANDA

Dato l'avvicinarsi dei chiarimenti relativi all'individuazione delle prestazioni suscettibili di essere affidate in subappalto ex articolo 119 D.lgs. 36/2023 e - in particolare - la formulazione del chiarimento n. 186 (ove si statuisce che nell'appalto misto in esame "non viene in rilievo il concetto di "lavorazioni relative alla categoria prevalente" e che "pertanto, non vi è alcun limite percentuale al subappalto relativamente alle singole prestazioni, fermo restando che non può essere affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni"), si chiede di voler chiarire:

- se ed entro quali limiti (49%, anziché 100%) possano essere affidate in subappalto le prestazioni rientranti nel novero dei servizi di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5 del Capitolato Tecnico ("servizi di installazione e configurazione, di Vulnerability Assessment e Penetration Test, di assistenza da remoto, supporto alla

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura”);

- se, data l'assenza di una categoria prevalente (la sola per la quale varrebbe ex lege la limitazione del 49% del subappalto ammissibile) sia possibile per l'aggiudicatario mantenere ferma in capo a sé l'esecuzione diretta di parte delle attività di fornitura (o anche dell'intera fornitura di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico), subappaltando ad imprese terze la totalità delle prestazioni rientranti nel novero dei servizi di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5 del Capitolato Tecnico.

Risposta

In riferimento a quanto già precisato nella risposta al chiarimento n. 186, si conferma che tutte le prestazioni previste nell'ambito dell'appalto sono considerate principali.

Tuttavia, proprio perché tutte le prestazioni sono da considerarsi principali, non sarà consentito affidare a terzi l'integrale esecuzione delle stesse mediante subappalto. L'aggiudicatario dovrà necessariamente mantenere in capo a sé l'esecuzione diretta di una parte delle attività previste dal contratto, non potendo delegare a imprese terze la totalità delle prestazioni oggetto dell'appalto.

216. DOMANDA

Con la presente per segnalare che non è possibile procedere con i pagamenti ANAC.

Ad oggi inserendo i CIG nel portale pagamenti Anac esce il seguente ERRORE: GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.

In attesa di vostre indicazioni su come procedere.

Risposta

In merito al pagamento del contributo Anac, si conferma che il CIG è stato correttamente generato lato Stazione Appaltante. In ragione di ciò, nell'ipotesi in cui le difficoltà permangano, si invita a contattare l'help desk di Anac. Si rappresenta, inoltre, che ai sensi del paragrafo 11 del Capitolato d'Oneri, qualora l'attestazione dell'avvenuto pagamento non risulti caricata a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della medesima. Si evidenzia, infine, che in ottemperanza alla sentenza n. 16458/2024 del TAR Lazio non si prevede l'esclusione per il tardivo pagamento del contributo ANAC avvenuto nel termine concesso a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio.

217. DOMANDA

ID 2697 VDS3 - Capitolato d'oneri - 15.2 Documentazione a comprova della verifica tecnica pagg. 58 e 59 di 137. Con riferimento alla documentazione di comprova per la verifica tecnica degli Hard Disk (cfr. §2.3.7. del Capitolato Tecnico) se il produttore:

- emette una dichiarazione firmata in cui nomina ufficialmente il distributore, e
- firma la documentazione tecnica ufficiale (datasheet) dei prodotti offerti in aderenza al punto 2) del paragrafo 15.2 del capitolato d'oneri

in questo caso la dichiarazione sul possesso delle caratteristiche a comprova delle verifiche tecniche può essere sottoscritta dal distributore?

Quindi, nel caso degli Hard Disk (cfr. §2.3.7. del Capitolato Tecnico), può essere accettabile un pacchetto documentale che preveda:

1. dichiarazione della nomina ufficiale del distributore firmata da parte del produttore

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

2. documentazione tecnica ufficiale (datasheet) firmata da parte del produttore, in aderenza al punto 2) del paragrafo 15.2 del capitolato d'oneri
3. dichiarazione sul possesso delle caratteristiche a comprova delle verifiche tecniche firmata da parte del distributore?

Risposta

Non si conferma. Si ribadisce che, come indicato al par. 15.1 del Capitolato d'oneri, le modalità idonee a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative indicate ai punti 1), 2) e 3) del suddetto paragrafo sono tra loro alternative.

218. DOMANDA

Si segnala l'impossibilità di procedere al versamento dei contributi ANAC su tutti i lotti di gara.

Di seguito si indicano i CIG:

Lotto 1 CIG B65B2589FD

Lotto 2 CIG B65B259AD0

Lotto 3 CIG B65B25ABA3

Lotto 4 CIG B65B25BC76

Lotto 5 CIG B65B25CD49

Lotto 6 CIG B65B25DE1C

L'errore che restituisce il portale è il seguente:

GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 216.

219. DOMANDA

Con riferimento al Capitolato Tecnico, par. 2.3.8 – Video Management System, requisito minimo XXXI.6 – Controllo Videowall, che prevede il supporto su videowall di contenuti eterogenei per ciascun schermo (quali mappe, immagini, pagine HTTP, allarmi, testi, segnalibri, monitoraggio di sistema, ecc.), nonché al par. 2.3.10.2 – Configurazione tipo (gestione di un videowall), si chiede di chiarire se tale requisito debba essere inteso come funzionalità di gestione integrata di più monitor da parte del client di sistema fornita nativamente dal VMS, comprensiva della composizione e visualizzazione dei contenuti indicati su monitor standard, oppure se sia ritenuto conforme anche un VMS che soddisfi il requisito tramite integrazione con soluzioni di videowall di terze parti (ad es. mediante SDK, API o componenti esterni).

Risposta

Si conferma che il requisito sarà ritenuto soddisfatto sia nel caso di un VMS che nativamente supporti la funzionalità di Controllo Videowall, sia nel caso di un VMS che supporti la funzionalità tramite soluzione di terze parti/plugin certificato dal produttore del VMS.

220. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 21 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, sia nel caso di presentazione di almeno 5 offerte sia nel caso di presentazione di un numero inferiore di offerte (3 o 4), qualora la migliore offerta

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

risultati anomala, il RDP, con il supporto della Commissione, proceda alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, nonché all'effettuazione della verifica prevista al paragrafo 24.

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
Ing. Patrizia Bramini

Chiarimenti – IV Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico